

LINEE GUIDA OPERATIVE PER IL RILASCIO DELL'IDONEITA' DI ALLOGGIO

Il procedimento consiste nel rilascio di una certificazione di idoneità dell'alloggio ai sensi dell'art.9 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286 e dell'art.16, comma 4, lettera b) del D.P.R. 31 agosto 1999, n.394 e successive modifiche ed integrazioni.

Le presenti linee guida sono valide per i residenti del Comune di Sassuolo, secondo quanto stabilito dalla delibera di Giunta del Comune di Sassuolo n° 253 /2021

1. Ambito d'applicazione

Le presenti linee guida disciplinano il rilascio del certificato d'idoneità dell'alloggio, in attuazione delle leggi nazionali e regionali concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

2. Soggetto avente titolo alla presentazione della richiesta

Il certificato d'idoneità dell'alloggio può essere richiesto:

- 2.1. Dal proprietario dell'alloggio;
- 2.2. Dal conduttore intestatario del contratto di locazione;
- 2.3. Dall'avente altro titolo di possesso o uso dell'alloggio, con regolare atto

presentando la documentazione richiesta nei moduli di domanda

- tramite PEC alla PEC del Comune: Comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it
- oppure tramite email al Servizio Amministrativo del Comune: amministrativo@comune.sassuolo.mo.it

Non sono ammesse copie cartacee.

3. Caratteristiche della Idoneità

- 3.1. L'attestazione verifica le caratteristiche dell'alloggio richieste dal presente atto e il numero di persone residenti in relazione ai parametri di riferimento in materia
- 3.2. La validità della attestazione è di 6 mesi, dalla data di rilascio, trascorsi i quali la domanda va ripresentata usando il modulo apposito, pagando i costi amministrativi della pratica e verificando presso l'ufficio competente la possibilità di recuperare i documenti già presentati. Tali certificati saranno tenuti in archivio dall'Ufficio competente per un periodo garantito di 5 anni.
- 3.3. In caso di richiesta di nuova idoneità nel periodo di validità della stessa, l'Ufficio competente rilascerà una copia conforme all'originale, dietro semplice richiesta del titolare della domanda originaria. La copia conforme potrà essere richiesta anche per nuova esigenza da parte del richiedente o di un componente del suo nucleo familiare, regolarmente residente, purchè entro i limiti di validità della stessa.
- 3.4. In caso di scadenza della validità dell'idoneità, la domanda dovrà essere integralmente ripresentata secondo quanto già stabilito al punto 3.2

4. Termine e modalità del procedimento

- 4.1. La domanda per il rilascio dell'idoneità di alloggio deve essere redatta sui moduli predisposti e reperibili presso il Centro Stranieri, l'URP del Comune di Sassuolo o dal sito del Comune di Sassuolo, CAF :
- 4.2. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti nel modulo:
 - 4.2.1. autocertificazione del proprietario dell'alloggio (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e modifiche da L. 183/2011) che attesta:
 - il numero di occupanti dell'alloggio
 - l'esistenza della certificazione di conformità degli impianti elettrici
 - l'esistenza della certificazione di conformità degli impianti a gas e termoidraulici
 - 4.2.2. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e dell'impianto gas, secondo le norme vigenti;

- 4.2.3. Attestazione Prestazione Energetica (A.P.E.), dalla quale si desume anche la superficie utile dell'appartamento;
- 4.2.4. Contratto di locazione regolarmente registrato o attestato di proprietà;
- 4.2.5. La ricevuta di versamento di € 50,00 pagamento tramite PagoPA, vedi p.to 5 modalità di pagamento;
- 4.2.6. la fotocopia del documento di identità e tesserino sanitario del richiedente.

I documenti dovranno essere inviati ed allegati tutti al momento della presentazione della domanda.

Lo Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) si riserva di non protocollare pratiche non complete di tutti gli allegati.

5. Modalità di Pagamento tramite PagoPA.

I Pagamenti PagoPA per "Attestazione idoneità alloggio" (acc.to 548/2022) è configurato sul portale dei pagamenti del Comune di Sassuolo.

Il cittadino può effettuare il pagamento spontaneo seguendo queste istruzioni:

- 5.1. 1) Collegati all'indirizzo internet: <https://portale-sassuolo.entranext.it/home>;
- 5.2. 2) Menu Pagamenti ---> Nuovo pagamento spontaneo;
- 5.3. 3) Seleziona la voce "Edilizia e territorio: Diritti di segreteria, Costi di costruzione, Oneri, Monetizzazioni, Sanzioni, Indennità occupazione alloggi".;
- 5.4. 4) Scegli il Sottoservizio*: "Indennità occupazione alloggi";
- 5.5. 5) Voce di costo*: "Indennità occupazione alloggi";
- 5.6. 6) Inserisci l'Importo* (pari ad € 50);
- 5.7. 7) Alla voce "Causale versamento*" scrivi la causale esatta del versamento;
- 5.8. 8) Clicca su "Avanti" e segui la procedura successiva per effettuare il pagamento.

6. Procedura istruttoria per il rilascio dell'idoneità

- 6.1. L'ufficio competente dell'istruttoria, una volta protocollata la richiesta, istruisce la pratica verificando la validità dei documenti presentati e la metratura dell'alloggio, in rapporto ai residenti, così come stabilità dalla Delibera di Giunta Comunale di Sassuolo n° 130/2008, che recepisce il nucleo familiare:

<i>Persone</i>	<i>Mq. minimi</i>
1	25 mq
2	35 mq
3	45 mq
4	55 mq
5	60 mq
Ogni altro residente	+ 10mq

In caso di domanda ai fini del ricongiungimento familiare, sarà comunque effettuato un sopralluogo da incaricati dell'ufficio competente per la verifica delle condizioni generali in loco dell'alloggio

Il ricongiungimento familiare di un figlio minore di anni 14 non prevede, come da normativa in vigore, il rilascio della certificazione di idoneità alloggio; qualora sia richiesto il ricongiungimento familiare di figli minori di anni 14, a seguito di altri familiari, non se ne terrà conto nel computo del rapporto mq/persone.

Sarà, invece, contato ogni individuo presente nell'alloggio in caso di richiesta della idoneità per documenti

- 6.2. L'idoneità di alloggio non potrà essere rilasciata al richiedente qualora le verifiche sopra citate non avessero esito positivo.
- 6.3. In caso di mancata consegna di uno degli allegati elencati al punto 4.2 la domanda non sarà giudicata completa e non potrà ottenere l'idoneità di alloggio.
La comunicazione avverrà tramite PEC all'indirizzo indicato nella modulistica trasmessa;
- 6.4. Quando l'idoneità di alloggio è stata redatta e firmata, verrà trasmessa tramite PEC all'indirizzo indicato nella modulistica.
- 6.5. L'idoneità di alloggio sarà custodita presso l'ufficio competente per tutto il periodo di validità, trascorso il quale non potrà essere più consegnata al richiedente, o suo delegato, il quale dovrà

procedere ad una nuova richiesta secondo quanto definito ai punti 3.2 e 4.2

7. Controlli

- 7.1.** L'ufficio preposto effettuerà, su tutte le domande presentate e prima del rilascio della attestazione di idoneità alloggio, la verifica della documentazione presentata e la correttezza dei parametri richiesti. Nei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese, anche a fronte dei controlli effettuati d'ufficio su tutte le istanze, si effettueranno ulteriori accertamenti, utilizzando anche gli strumenti e le modalità previste per i controlli successivi;
- 7.2.** Il Comune di Sassuolo, così come previsto dall'art. 71 del DPR 445/2000, si riserva di eseguire idonei controlli a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese, anche successivamente al rilascio della certificazione. In particolare potranno essere richiesti in visione i certificati di conformità dichiarati dal proprietario dell'alloggio; si potrà far effettuare un sopralluogo per la verifica della grandezza dell'alloggio e delle caratteristiche dichiarate relative allo stato dell'alloggio rese dall'intestatario o dal proprietario. L'esito del controllo effettuato in via preventiva o successiva al fine di verifica a campione è sempre comunicato all'interessato.

8. Tempi per il rilascio della pratica

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della L. 241/1990, il procedimento per il rilascio dell'idoneità di alloggio si conclude entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.